



STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

"Cedro del Libano - ODV"

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Costituzione - Denominazione – Sede - Statuto)

1. E' costituita con Sede in Isernia in Via Colle Impergola 2/M, l'Organizzazione di Volontariato (ODV) denominata "**Associazione Cedro del Libano ODV**" ai sensi del D.lgs n. 117/17.

L'Associazione Cedro del Libano assumerà la Denominazione "E.T.S." solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

2. L'Associazione **Cedro del Libano ODV** più avanti chiamata per brevità anche semplicemente Associazione, non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi.

3. L'Associazione ha durata illimitata.

4. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto che vincola i soci dell'Associazione alla sua osservanza. Esso costituisce la regola fondamentale di condotta dell'attività dell'Associazione stessa.

Nel presente statuto sono espressamente previsti e disciplinati l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti, l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.

Vige il divieto per l'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri ETS che per legge, statuto e regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Vige l'obbligo per l'Associazione di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

5. Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci.

6. Il presente statuto può essere modificato con deliberazione dell'Assemblea, alla quale partecipano



almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati e con la maggioranza assoluta dei soci presenti all'Assemblea.

7. Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle pre-leggi a codice civile.

8. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

TITOLO II – FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 2

(Solidarietà)

1. L'Associazione "**Cedro del Libano ODV**" promuove e persegue esclusivamente il fine della tutela dei diritti civili, della promozione e della solidarietà umana, civile, culturale, sociale e della beneficenza; è apartitica, non violenta e d'ispirazione cristiana.

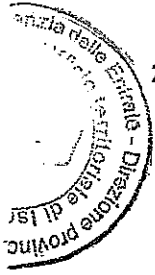
2. L'Associazione non ha fini di lucro e la sua struttura è democratica.

Art. 3

(Finalità e attività)

1. L'associazione "**Cedro del Libano ODV**" è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività indicate nell' art. 5 del D. Lgs. 117/17. La/e attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- a. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- b. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- c. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- d. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.



2. A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- servizi di studio e ricerca, gestione di spazi informativi, multimediali, di socializzazione anche in ambito carcerario e istituti di pena per adulti e minori;
- sostegno e iniziative organizzate in via occasionale di qualsiasi attività a carattere culturale (mostre, convegni e manifestazioni), video-musicale, teatrale e cinematografico, espressione corporea e ginnica, attività-sportiva amatoriale e dilettantistica, di educazione alimentare e somministrazione di bevande e alimenti anche contro pagamento o contributo senza tuttavia l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato e al solo fine di reperire risorse finanziarie per l'ente;
- divulgazione e sostegno della propria attività e dei risultati conseguiti presso enti pubblici e privati.
- la formazione etica, culturale e sociale della persona umana e cristiana, non trascurando l'assistenza sociale, morale e materiale;
- interessare le strutture competenti al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi occupazionali e lavorativi delle nuove generazioni anche tramite la produzione e diffusione di pubblicazioni in formati diversi, la promozione di attività di dialogo e coordinamento tra diversi enti anche internazionali, con analoghe finalità;
- aiutare a sviluppare progetti di lavoro attraverso riunioni, convegni o qualsiasi altra manifestazione cui gli associati metteranno a disposizione le proprie professionalità individuali;
- mantenere rapporti con enti statali privati e altre associazioni o enti no profit;
- offrire sostegno e collaborazione, contributi e partecipazioni ad associazioni, enti, società cooperative, cooperative sociali senza scopo di lucro, O.N.G.;
- sostenere la Tutela dei Diritti dei Consumatori, nonché della salute e dell'ambiente ed opera in conformità a tutte le normative dell'Unione Europea e si ispira ai contenuti del Codice del Consumo;

Per l'attività d'interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti



definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

3. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

TITOLO III – I SOCI

Art. 4

(Ammissione)

1. Possono diventare soci dell'Associazione, le persone fisiche, giuridiche private e tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

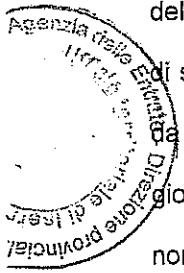
2. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione

Art. 5

(Diritti e doveri dei soci)

1. Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività e iniziative



dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali, di svolgere il lavoro comunemente concordato e di esaminare i libri sociali, mediante richiesta scritta da presentare al Presidente. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

2. I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- soci fondatori;
- soci ordinari;
- soci onorari.

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo. Soci ordinari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, operano per il loro raggiungimento secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative. Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo pur godendo di tutti i diritti degli altri soci.

3. La qualità di socio si perde:

- a. per decesso;
- b. per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c. dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
- d. per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti



interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione d'inattività prolungata. La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

3. Possono altresì favorire l'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto a essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

TITOLO IV – GLI ORGANI

Art. 6

(Organi sociali e cariche elettive)

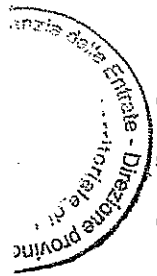
1. Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. l'Organo di controllo (eventuale/obbligatorio al superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 30, co. 2, CTS);
- e. il Revisore legale o l'Organo di revisione (eventuale/obbligatorio al superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 31 CTS).

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il compenso agli eventuali membri dell'organo di controllo in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2397, co. 2, cod. civ.

CAPO 1 – Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. L'Assemblea viene convocata, inoltre, quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica. Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima



convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata a tutti i soci o mezzo e-mail, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno dieci giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

2. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

3. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l'espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo due deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

4. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto palese per alzata di mano.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

5. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio preventivo e il bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 10;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- nomina l'Organo di controllo (eventuale/obbligatorio al superamento delle soglie dimensionali



di cui all'art. 30, co. 2, CTS);

- nomina il Revisore legale o l'Organo di revisione (eventuale/obbligatorio al superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 31 CTS).

6. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

CAPO II - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre soci a un massimo di undici, nominati alla sottoscrizione dell'Atto Costitutivo e successivamente dall'Assemblea; esso dura in carica tre esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti (ove presente).

La convocazione è fatta a mezzo lettera non raccomandata o e-mail dandone comunque avviso affisso nella sede sociale almeno dieci giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono sempre palesi. In caso di parità prevale il voto del presidente.

3. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

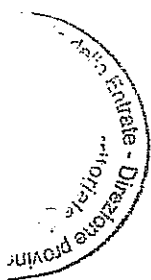
Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;



REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arquivo N. 131350/2022 del 28-07-2022
Allegato 1 - Copia Documento





- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso/bilancio da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.
- conferisce procure generali e speciali;
- instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci.

4. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

CAPO III - Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

2. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Tesoriere

1. Il Tesoriere, scelto dal Consiglio Direttivo tra i membri che lo compongono, è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

CAPO IV - (Organo di controllo)

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 CTS Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ. e gli stessi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 co. 2, cod. civ. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

CAPO V - Revisione legale dei conti



È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

TITOLO V – IL PATRIMONIO E IL BILANCIO

Art.7

(Patrimonio, esercizio sociale e bilancio)

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 120 giorni dalla chiusura di ogni esercizio il Consiglio presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: la relazione morale; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso o il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

3. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a. beni immobili e mobili;
- b. azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- a. donazioni, lasciti o successioni;
- b. altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

4. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Art. 8

Libri sociali

L'Associazione avrà cura di tenere i seguenti libri sociali:

1. il libro degli associati;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;
4. il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

Agli associati è riconosciuto il diritto di esaminare i libri sociali, attraverso espressa richiesta

TITOLO VI – RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

Art. 9

(Rapporti con enti e soggetti privati)

L'Associazione partecipa e collabora con soggetti privati per lo svolgimento delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

Art.10

(Rapporti con enti e soggetti pubblici)

L'Associazione collabora con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

Art.11

(Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni)

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea, per una giusta causa come il mancato raggiungimento delle finalità dell'Associazione, che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art 6 Titolo V Capo 1 al punto 6 del presente statuto. L'assemblea straordinaria dell'organizzazione prevede la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art.12

(Norma finale)

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non è espressamente previsto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Isernia,

[Signature]
Salvatore De Luca
Vicepresidente
[Signature]
Vicepresidente
[Signature]
Vicepresidente

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 131350/2022 del 28-07-2022
Allegato 1 - Copia Documento